

STUDIO LEGALE
AVV. ALESSANDRO ANCARANI
Via Scarpa n.6 - 41121 MODENA
Tel. 059/21.64.07 - Fax 059/43.90.106
Pec: alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONE LAZIO – ROMA
MOTIVI AGGIUNTI**

NEL RICORSO RUBRICATO AL N. 4519/2024

Per

DAVOLI EMANUELE nato a Montecchio Emilia il 29.4.1983 c.f. DVLMNL83D29F463Y rappresentato e difeso giusta procura su foglio separato già in atti, ed elettivamente domiciliato ex l. 12 novembre 2011, n. 183 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ancarani del foro di Modena in Modena, via Scarpa 6 e, per comunicazioni al n. di fax. 059216407

pec alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito c.f. 80185250588 in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi 12 00186 Roma

- resistente

E nei confronti di

MORI JESSICA via Ugo La Malfa n. 6 – Sant'Ilario D'Enza (RE)

- controinteressata

Nonché nei confronti di

NADINE BAMBI via Mauro Sarti 20, Imola (BO)

- controinteressata

Nonché nei confronti di

CATANIA CLAUDIA Via Normandia 4, 40132 Bologna

- controinteressata

Nonché

quali controinteressati, nei confronti degli ammessi a sostenere le prove orali del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234" bandito con DD 1330 del 4.8.2023 del Ministero dell'istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico ;

- *controinteressati*

PER L'ANNULLAMENTO

- **Della graduatoria definitiva del concorso di cui al DD 1330 del 4.8.2023 (IL BANDO DEL CONCORSO) pubblicata in data 23.7.2024 nella parte in cui non riconosce al ricorrente il diritto di vedersi attribuire punti 2 per avere correttamente risposto al questionario di cui alla domanda n. 28 (n.33 questionario piattaforma CINECA) (doc. 9)**
- **Delle presupposte graduatorie concorsuali**
- **Del presupposto atto datato 28.8.2024 recante i punteggi delle prove concorsuali intestate al ricorrente (doc. 10)**

Nonché dei già impugnati atti con il ricorso introduttivo :

- **risultato delle prove concorsuali scritte come da questionario nominativo corretto dalla commissione concorsuale regionale di valutazione pubblicato il 15 dicembre 2023 sul sito dell' USR Emilia Romagna in esito alle medesime prove**
- **decreto dell'USR Emilia Romagna n. 2896 del 26.1.2024 di pubblicazione del calendario delle prove orali nella parte in cui il ricorrente non risulta tra gli ammessi**

Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti

PREMESSO CHE

- Con ricorso notificato giorno 8 FEBBRAIO 2024, al cui testo e motivazioni integralmente ci si riporta il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti in epigrafe indicati sul presupposto, in sintesi, che la propria risposta data al questionario n. 28 (quesito n.33 piattaforma CINECA) era corretta come dai passi del ricorso che per praticità appresso si riportano:

"in particolare, detto questionario riportava i dati anagrafici del candidato e, nella legenda, era specificato il criterio di indicazione

delle domande ritenute esatte e di quelle ritenute errate con i simboli che appresso si indicano

Legenda:

* risposta esatta

X risposta data dal candidato

Come è possibile rilevare dal detto questionario, **la Commissione considerava ERRATA la risposta "b" data dal candidato alla domanda n. 28 ed indicata quella corretta come la "c" per conseguenza la Commissione attribuiva al quesito punteggio "0,00"** come appresso si riporta:

"EEEM - EMILIA ROMAGNA

CF: DVLMNL83D29F463Y

DOMANDA 28

Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è:

a vivere la vittoria con agonismo dimostrando contrarietà nell'accettare la sconfitta

*b realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi***X**

** c partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara*

d saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali

Punteggio: 0,00 "

... Premettendo che, ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53" sia la scuola primaria che quella secondaria di secondo grado sono da ricomprendersi nelle scuole appartenenti al PRIMO CICLO DI STUDI,

OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, se la domanda sia relativa alla sola scuola primaria oppure alla sola scuola secondaria, come nel caso della domanda in oggetto - che fa semplice riferimento al DM D.M. 16 novembre 2012, n. 254 senza altra specifica - **entrambi gli obiettivi evidenziati rientrano appieno tra gli obiettivi di apprendimento del primo ciclo, rispondenti alla**

domanda dell'impugnato questionario di cui in premessa. Si riporta nuovamente, per praticità di consultazione tale domanda :

"Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012"

Ai sensi del DM 254/2012 – genericamente richiamato, quindi, sia la risposta considerata corretta dalla commissione

c) partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara

MA ANCHE la risposta data dal candidato

b) realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi

RISULTANO ENTRAMBE CORRETTE A NORMA DELL'ALLEGATO AL DM RICHIAMATO NELLA DOMANDA PROPOSTA

PER L'EFFETTO DI TALI CONSIDERAZIONI AL CANDIDATO DEVONO ESSERE ATTRIBUITI PUNTI 2, come previsto dall'art. 8 comma 2 del BANDO DI CONCORSO, PER AVER RISPOSTO CORRETTAMENTE ALLA DOMANDA PROPOSTA

CONSEGUENTEMENTE DEVE ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PERCHE' I DUE PUNTI DA AGGIUNGERSI COME RISPOSTA CORRETTA, SOMMATI AI 68 CHE LA COMMISSIONE HA ATTRIBUITO AL QUESTIONARIO SOMMANO IL PUNTEGGIO MINIMO DI AMMISSIONE PARI A 70 (art. 8 comma 6 del bando)

- il ricorso è stato iscritto al numero di R.G. 148/2024 dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Bologna;
- il MIM resistente si è difeso, tra l'altro sollevando eccezione di incompetenza territoriale del TAR adito,;
- All'esito dell'udienza cautelare del 13 marzo 2024, con ordinanza n. N. 186/2024, il TAR Bologna ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;

- ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio indicato era quindi riassunto innanzi a codesto Ill.mo TAR e rubricato come in epigrafe;
- Riassunto il giudizio come sopra, Codesto Ill.mo TAR (Sezione Terza) pronunciava ordinanza cautelare di RIGETTO n. 1791/2024
- Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva appello cautelare al Consiglio di Stato con ricorso numero di registro generale 4977 del 2024, il quale, con ordinanza n. 02766/2024 accoglieva l'appello ritenendo la domanda fondata in punto di *fumus* (cfr. il testo della motivazione dell'ordinanza citata) con la seguente formula:

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 4977/2024) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e ammette il ricorrente a sostenere la prova orale con riserva dell'esito definitivo del giudizio.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..

Compensa le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2024

- Nelle more del predetto giudizio il MIM diramava il comunicato n. 18951 del 18.6.2024 (**doc. 11**) con cui rendeva noto che:

“a seguito di comunicazione allo scrivente Ufficio dall'Amministrazione Centrale – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, si è reso necessario provvedere ad una rettifica del punteggio delle prove scritte per taluni candidati. In particolare, la modifica riguarda il quesito n. 26, che si è ritenuto dovesse essere annullato. Per effetto di tale modifica, ulteriori 34 aspiranti, hanno ottenuto un ricalcolo della votazione della prova scritta tale per cui gli stessi risultano ora aver superato la prova ed ottenuto il diritto allo svolgimento della prova orale.

- al ricorrente venivano così attribuiti, d'ufficio, ulteriori 2 punti con rideterminazione del proprio punteggio inerente la prova scritta da punti 68 a punti 70
- in virtù della pronuncia cautelare del CdS nonché della rideterminazione del punteggio avvenuta d'ufficio del Ministero, quest'ultima riguardante altro quesito rispetto a quello oggetto di ricorso, il ricorrente svolgeva le prove orali concorsuali
- in esito a dette prove la graduatoria oggi impugnata lo vedeva tuttavia collocato non tra i vincitori ma tra gli abilitati
- il punteggio attribuito, come rinvenibile dall'accesso effettuato il 28/8/2024 ammonta a punti totali **162,25**
- **è pertanto interesse del ricorrente vedersi comunque accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento della correttezza della risposta data al quesito n. 33 della piattaforma CINECA (domanda n. 28 per il candidato) e considerata invece errata dal Ministero, quale oggetto della domanda inizialmente spiegata;**
- **e quindi di ulteriori 2 punti, passando così il risultato della prova scritta da 70 (questo per la revisione d'ufficio del quesito n. 26 CINECA) a 72 punti**
- **ciò che porterebbe il punteggio finale di 162,25 risultante dalla scheda analitica 28.8.2024, a 164,25 di cui 72 (70 già assegnati + 2 per il quesito 33 CINECA) per la prova scritta, 83 per la prova orale e 9,25 per titoli con posizionamento nella graduatoria dei vincitori e non – solamente – degli abilitati**
- che su identica questione è già intervenuta la **giurisprudenza del TAR Lombardia – Milano con sentenza di accoglimento n. 2541/2024**

tanto premesso, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso chiede che vengano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo TAR adito, *contrariis rejectis*, in accoglimento dei dedotti motivi di ricorso introduttivo e del presente ricorso per motivi aggiunti, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe, dichiarare corretta la risposta data dal ricorrente al quesito n. 33 (CINECA) / 28 del questionario sottoposto al ricorrente e dichiarare pertanto il diritto del ricorrente a vedersi attribuiti ulteriori 2 punti in relazione a tale quesito nonché per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione il conseguente riposizionamento nella graduatoria concorsuale finale con punti totali n. **164,25 di cui 72 (70 già assegnati + 2 per il quesito 33 CINECA) per la prova scritta, 83 per la prova orale e 9,25 per titoli** come analiticamente illustrato e documentato in premessa.

Con ogni più ampia riserva istruttoria e con riserva di motivi aggiunti.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge,

In via istruttoria:

Si versano in produzione i seguenti documenti, entrambi impugnati, con numerazione progressiva alla propria lista documentale:

doc. 9) graduatoria definitiva

doc. 10) prospetto analitico punteggiato

doc. 11) comunicato n. 18951 del 18.6.2024

Il sottoscritto avv. Alessandro Ancarani, difensore come in atti del ricorrente dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ex lege 53/94, dall'Ufficio Postale di Modena, sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa in materia di lavoro pubblico è indeterminato ma esente da contributo unificato stante la dichiarazione di esenzione già depositata nel fascicolo.

Modena-Roma, li 8 ottobre 2024

Avv. Alessandro Ancarani